

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 215-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANFROI)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

d'iniziativa dei senatori MANZI, DE LUCA Michele, PIZZINATO, BATTAFARANO, PELELLA, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MARCHETTI, LORETO, DE GUIDI, BUCCIARELLI, TAPPARO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto le vicende delle principali democrazie dell'Europa occidentale nei primi anni del secondo dopoguerra sono state profondamente segnate dal solco progressivamente scavatosi tra il blocco occidentale e il blocco orientale, e da quel complesso equilibrio geopolitico che ha preso il nome di guerra fredda. L'Italia non ha certamente fatto eccezione a questa regola, anzi, per la sua peculiare posizione strategica e la sua forte vocazione atlantica, ha vissuto con particolare intensità il conflitto di quegli anni e il conseguente inasprimento dello scontro politico e sociale, tradottosi anche in comportamenti discriminatori sui luoghi di lavoro, da parte dei datori di lavoro nei confronti di dipendenti impegnati nei partiti e nelle organizzazioni sindacali di sinistra.

Solo con la legge 15 luglio 1966, n. 604, con la quale venivano ridefinite le norme in materia di licenziamenti individuali, introducendo altresì il principio della «giusta causa», veniva affermata, all'articolo 4, la nullità dei licenziamenti determinati da ragioni di culto politico, fede religiosa o di appartenenza ad una organizzazione sindacale. Successivamente, lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) ha perfezionato la disciplina legislativa in materia di tutela dei lavoratori anche sotto il profilo della libertà d'opinione e di appartenenza sindacale.

Nulla è mutato però per tutti quei lavoratori che avevano precedentemente subito azioni discriminatorie. Con la legge 15 febbraio 1974, n. 36, si provvede a fare giustizia di queste situazioni, con la concessione della possibilità di ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per invalidità e vecchiaia. Quella legge stabiliva numerose e rigorose norme probatorie per poter accedere al beneficio, ed i termini per la presentazione delle domande vennero fissati in

due anni a partire dall'entrata in vigore della legge. Nonostante tale lungo periodo, risultarono poi esclusi molti lavoratori che, pur in possesso dei requisiti previsti, non erano venuti a conoscenza della legge o erano nel frattempo emigrati in cerca di lavoro.

Questa situazione indusse il Parlamento ad approvare la legge 19 dicembre 1979, n. 648, che riaprì i termini per la presentazione delle domande, concedendo una proroga di 90 giorni, a decorrere dalla entrata in vigore della legge medesima. Ciò però non è stato sufficiente, perchè tutt'ora sono rimaste escluse alcune centinaia di lavoratori, o a causa del ritardo di alcuni giorni nella presentazione delle domande o per disinformazione o per persistenti situazioni di emigrazione. Negli ultimi anni poi sono andati a vuoto tre tentativi di riaprire nuovamente i termini della legge n. 36 del 1974, a causa dell'anticipata chiusura delle precedenti legislature.

Si fa altresì presente che nel corso dell'esame in Commissione il disegno di legge n. 215 è stato prima abbinato al disegno di legge n. 1137, d'iniziativa del senatore Battafarano e di altri senatori, per la sostanziale identità della materia trattata, e successivamente disgiunto, essendo prevalsa la considerazione della diversa configurazione dell'ambito soggettivo dei due disegni di legge, dato che il disegno di legge n. 1137 ha come destinatari anche i dipendenti pubblici, la posizione dei quali presenta caratteristiche differenti e richiede comunque i dovuti approfondimenti. La Commissione ha pertanto preferito deferire all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 215, ritenendo maturi i tempi per la sua approvazione, e proseguire invece nell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1137, valutando l'opportunità di apportare ad esso correttivi e modifiche, anche nel

senso del coordinamento legislativo con il testo che si propone all'esame dell'Assemblea. Quest'ultimo, infatti, intende sanare con un ultimo intervento la situazione di questi lavoratori. Si tratta naturalmente di persone anziane per le quali la rapidità di una decisione diventa veramente questione essenziale.

L'articolo 1 del disegno di legge provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, per un periodo di 180

giorni dall'entrata in vigore della legge; mentre l'articolo 2 indica in un miliardo e seicento milioni di lire per il 1996 e in un miliardo per il 1997 e il 1998 l'onere del provvedimento, assicurandone la copertura tramite l'equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

MANFROI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

9 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per quanto attiene all'articolo 1, in lire un miliardo e 600 milioni per l'anno 1996, e in lire un miliardo per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

